

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

Nn. 553, 1047, 1271 e 1307-A

RELAZIONE DELLA 12^a COMMISSIONE PERMANENTE

(IGIENE E SANITÀ)

(RELATRICE MARINUCCI MARIANI)

Comunicata alla Presidenza il 10 gennaio 1994

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Nuove norme per la raccolta delle manifestazioni di volontà alla donazione di organi e tessuti per il tempo successivo alla morte a scopo di trapianto terapeutico (n. 553)

d'iniziativa dei senatori CONDORELLI, MARINUCCI MARIANI, PERINA, ZITO, MINUCCI Daria, ZOTTI, RUSSO Raffaele, PULLI, COLOMBO SVEVO, BARGI, NAPOLI, MURATORE, CARRARA, VENTRE, CARLOTTO e BALLESI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 AGOSTO 1992

Norme sul consenso per il prelievo di organi di cadavere a scopo di trapianto terapeutico (n. 1047)

d'iniziativa dei senatori RAPISARDA, BALDINI, BONO PARRINO, FERRARA Vito, GALUPPO, GIORGI, GRASSI BERTAZZI, FISCHEDDA, ROMEO, RUSSO Giuseppe, SCHEDA e SELLITTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MARZO 1993

Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico (n. 1271)

d'iniziativa dei senatori TORLONTANO, TEDESCO TATÒ, BRESCIA, BETTONI BRANDANI, STEFANO, PIERANI e LONDEI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MAGGIO 1993

Norme per la manifestazione di volontà alla donazione di organi (n. 1307)

d'iniziativa dei senatori ZUFFA, ROCCHI, DIONISI, PIERANI e LONDEI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GIUGNO 1993

INDICE

Relazione	Pag.	4
Pareri:		
- della 1 ^a Commissione permanente	»	6
- della 5 ^a Commissione permanente	»	6
Testo proposto dalla Commissione	»	7
Disegno di legge n. 553, d'iniziativa dei senatori Condorelli ed altri	»	10
Disegno di legge n. 1047, d'iniziativa dei senatori Rapisarda ed altri	»	12
Disegno di legge n. 1271, d'iniziativa dei senatori Torlontano ed altri	»	13
Disegno di legge n. 1307, d'iniziativa dei senatori Zuffa ed altri	»	15

ONOREVOLI SENATORI. - Il provvedimento all'esame dell'Assemblea intende modificare la legislazione vigente in materia di trapianti relativamente alla disciplina della manifestazione di volontà circa la donazione di organi e di tessuti successivamente al decesso. Si ritiene infatti che l'attuale normativa non abbia favorito la diffusione di una cultura della donazione che, invece, è fondamentale in Italia data la cronica scarsità di organi da trapiantare.

Nonostante il grande successo terapeutico dei trapianti che per i pazienti con insufficienza cardiaca e con insufficienza epatica grave costituisce la sola terapia che strappa il paziente da morte imminente, esiste nel nostro paese un fortissimo divario tra domanda ed offerta di organi di cadavere. Circa 7.000 pazienti sono in attesa di trapianto di organi e di questi circa 6.000 attendono il trapianto di rene. Inoltre almeno il trenta per cento dei pazienti attualmente in dialisi potrebbero beneficiare di un trapianto renale il cui costo peraltro è di circa un terzo rispetto al trattamento dialitico. Per di più si ritiene che circa il trenta per cento dei pazienti in attesa di trapianto di cuore o di fegato morirà prima che sia stato trovato un donatore di organo.

Dunque la situazione è grave; l'Italia con cinque donatori per milione di abitanti è al penultimo posto in Europa, dove la media è di circa quindici donatori per milione di abitanti l'anno. Una delle cause principali della scarsità di organi è stata individuata nell'attuale normativa in materia di manifestazione di volontà.

La questione dell'acquisizione della manifestazione di volontà alla donazione dei propri organi successivamente al decesso è uno degli aspetti più travagliati della normativa di settore ed è tuttora oggetto di dibattito a livello di specialisti e di opinione pubblica in generale. La legge n. 644 del 1975 prevede in proposito la presunzione di

consenso in mancanza di dissenso esplicito, reintroducendo tuttavia il potere di opposizione dei familiari al prelievo. In realtà l'attribuzione ai congiunti del potere di decisione sul prelievo degli organi dopo la morte crea un grave peso per la famiglia e difficoltà per gli operatori sanitari.

Con il provvedimento all'esame dell'Assemblea si cerca di rimediare a questa situazione.

All'articolo 1 si prevede che la manifestazione di volontà alla donazione di organi e tessuti del proprio corpo successivamente al decesso debba essere espressa dai cittadini al momento del ritiro del libretto personale sanitario presso i competenti uffici delle USL, i quali provvedono alla relativa annotazione sul libretto, avendo preliminarmente informato i cittadini sul contenuto e sulle modalità del procedimento di espressione della manifestazione di volontà che, se positiva, è trasmessa dalla stessa USL al più vicino centro interregionale di riferimento e coordinamento collegato in via informatica al centro nazionale. Il modello di libretto personale sanitario deve essere approvato con decreto del Ministro della sanità entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale; successivamente, entro un anno dall'emanazione del decreto, le USL distribuiscono il libretto ai cittadini. Si chiarisce altresì che la donazione è gratuita e che è vietato rivelare l'identità personale del donatore. Lo stesso articolo 1 prevede un apporto sostanziale delle associazioni di volontariato stabilendo che l'assenso possa essere espresso anche mediante una dichiarazione resa presso le stesse che la trasmettono alle USL. Tale normativa a regime ha effetto dopo quindici mesi dalla pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale onde consentire al Ministero della sanità ed alle USL di svolgere i compiti loro attribuiti. Nel frattempo continuano ad applicarsi sia le disposizioni della legge n. 644 del 1975 sia quelle della

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

legge n. 301 del 1993 sul trapianto di cornea.

L'articolo 2 riguarda le iniziative di educazione civica e sanitaria intese a diffondere tra i cittadini la cultura della donazione mediante l'apporto di medici, di esperti della comunicazione e delle associazioni di volontariato oltrechè naturalmente del Ministero della sanità.

L'articolo 3 prevede le sanzioni in caso di inosservanza delle disposizioni sul consenso, applicandosi l'articolo 23 della legge n. 644 del 1975.

L'articolo 4 prevede l'abrogazione di norme in contrasto con quelle del provvedimento e l'articolo 5 stabilisce la copertura finanziaria.

Appare evidente l'urgenza di approvare il provvedimento, anche alla luce del fatto che ormai sono state varate le norme in materia di prelievi e di innesti di cornea e quelle per l'accertamento e la certificazione di morte che sono svincolati ormai dalla tematica dei trapianti.

MARINUCCI MARIANI, *relatrice*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: RUFFINO)

sui disegni di legge nn. 553, 1047, 1271 e 1307

21 settembre 1993

La Commissione, esaminati congiuntamente i disegni di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: REVIGLIO)

**sul testo unificato predisposto dalla Commissione di merito
per i disegni di legge nn. 553, 1047, 1271 e 1307 e su emendamenti**

15 dicembre 1993

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati il testo unificato e gli emendamenti trasmessi, per quanto di competenza, dichiara il proprio nulla osta sul testo, alla duplice condizione - ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione - che venga approvato l'emendamento 5.1 e che l'approvazione definitiva del provvedimento susseguia a quella della legge finanziaria 1994, ovviamente una volta sbloccato il fondo globale imputato a copertura.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Norme per la manifestazione di volontà
alla donazione di organi a scopo di
trapianto terapeutico**

Art. 1.

*(Manifestazione di volontà alla donazione
di organi e tessuti)*

1. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, il modello di libretto personale sanitario, di cui al primo comma dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è approvato con decreto del Ministro della sanità. Trascorso il predetto termine, ove il decreto non sia emanato, provvede, in via sostitutiva, il Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto. Entro un anno dall'emanazione dell'anzidetto decreto le unità sanitarie locali distribuiscono ai cittadini il libretto personale sanitario.

2. La manifestazione di volontà alla donazione gratuita di organi o tessuti del proprio corpo successivamente al decesso, al fine di prelievo per trapianti terapeutici, deve essere espressa dai cittadini al momento del ritiro del libretto personale sanitario presso i competenti uffici delle unità sanitarie locali, i quali provvedono alla relativa annotazione sul libretto. Preliminarmente al ritiro dello stesso gli anzidetti uffici informano i cittadini sul contenuto e sulle modalità del procedimento di espressione della manifestazione di volontà di cui al presente articolo. La manifestazione di volontà, ove positiva, è trasmessa dalla unità sanitaria locale al più vicino centro interregionale di riferimento e coordinamento per i trapianti collegato in via informatica al centro nazionale. È vietato

rivelare i dati sull'identità personale relativi all'anzidetta manifestazione di volontà.

3. Per gli interdetti e per i minori la manifestazione di volontà di cui al comma 2 è espressa dai rispettivi rappresentanti legali.

4. L'assenso può anche essere espresso mediante dichiarazione alle associazioni di volontariato per la donazione di organi riconosciute dal Ministero della sanità. Queste ultime rilasciano tessere sottoscritte dall'interessato e trasmettono i dati relativi alle manifestazioni di volontà alle unità sanitarie locali che li annotano sul libretto personale sanitario.

5. Le eventuali revoche delle manifestazioni di volontà al prelievo di organi e tessuti dopo il decesso sono effettuate con le medesime modalità previste nei commi 2, 3 e 4.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a decorrere dal quattrocentocinquantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*. Fino a tale data si applicano le disposizioni dell'articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, e dell'articolo 1 della legge 12 agosto 1993, n. 301.

Art. 2.

(Educazione sanitaria)

1. Le iniziative di educazione civica e sanitaria devono essere dirette a diffondere tra i cittadini la conoscenza delle possibilità terapeutiche dei trapianti di organi o di tessuti e la consapevolezza che la donazione di organi e di tessuti costituisce un atto di solidarietà.

2. Il Ministro della sanità, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, adotta, con la collaborazione di medici e di esperti della comunicazione, adeguate misure volte a favorire la più ampia conoscenza sul territorio nazionale delle disposizioni di cui all'articolo 1, anche attraverso la fornitura di materiale informativo ai comuni, alle associazioni di volontariato, alle unità sani-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tarie locali, alle scuole ed alle Forze armate.

3. Per i fini di cui al presente articolo, lo Stato, le regioni e le unità sanitarie locali possono avvalersi delle associazioni di volontariato, in conformità alle disposizioni di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, nonché delle organizzazioni e società medico-scientifiche che operano nel settore.

Art. 3.

(Sanzioni in caso di inosservanza delle disposizioni sul consenso)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, chiunque proceda all'espianto di organi o al prelievo di tessuti da cadavere senza osservare le condizioni di cui all'articolo 1 della presente legge è punito ai sensi dell'articolo 23 della legge 2 dicembre 1975, n. 644.

Art. 4.

(Abrogazione di norme in contrasto con la presente legge)

1. È abrogata ogni disposizione incompatibile con la presente legge.

Art. 5.

(Disposizioni finanziarie)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni 1994, 1995 e 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

DISEGNO DI LEGGE N. 553

D'INIZIATIVA DEI SENATORI CONDORELLI ED ALTRI

Art. 1.

*(Manifestazione di volontà
alla donazione di organi o tessuti)*

1. I comuni sono tenuti a notificare ai cittadini di età compresa tra i sedici e i sessantacinque anni uno specifico avviso in ordine alla propria manifestazione di volontà circa la donazione di organi o tessuti dal proprio corpo, per il tempo successivo al decesso, al fine di prelievi per trapianti terapeutici. Con lo stesso avviso i comuni notificano ai medesimi cittadini che la mancata dichiarazione di volontà negativa costituisce assenso alla donazione di organi e tessuti per il tempo successivo alla morte.

2. Le dichiarazioni di volontà negativa espresse dai cittadini in merito alla donazione dei propri organi o tessuti per il tempo successivo alla morte vengono trasmesse dagli interessati ai medici di medicina generale convenzionati in base all'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed annotate nel libretto personale sanitario, di cui al primo comma dell'articolo 27 della medesima legge per essere rese tempestivamente note, anche con mezzi telematici, dall'archivio centralizzato dei libretti personali sanitari ai centri interregionali di riferimento dei trapianti che ne facciano richiesta.

3. Dichiarazioni di volontà negativa, qualora non effettuate con le modalità di cui al comma 2, possono essere in qualsiasi momento espresse presso gli uffici del comune di residenza, o rese dinanzi ad un notaio o al sanitario responsabile, o a chi ne fa le veci, del presidio ospedaliero presso cui il dichiarante è degente.

4. Gli elementi documentativi comprovanti l'avvenuta manifestazione di dissenso di cui al comma 3 devono essere esibiti, nei

tempi previsti dalla legge per l'accertamento della morte, al sanitario competente ad eseguire il prelievo dal congiunto del potenziale donatore, individuato nel coniuge non legalmente separato o, in mancanza di questo, in uno dei figli di età non inferiore a sedici anni o, in mancanza di quest'ultimo, in uno dei genitori, o da qualsivoglia dei soggetti abilitati, ai sensi dei commi 2 e 3, a ricevere le dichiarazioni di dissenso. In caso di mancata esibizione dei suddetti elementi documentativi, il sanitario può procedere al prelievo.

5. Per i soggetti di età inferiore ai sedici anni la manifestazione di assenso o di dissenso al prelievo degli organi o dei tessuti per il tempo successivo alla morte è fornita dai rispettivi rappresentanti legali.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a decorrere dal primo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data si applicano le disposizioni dell'articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644.

Art. 2.

(Educazione sanitaria)

1. Le iniziative di educazione civica e sanitaria devono essere dirette a diffondere tra i cittadini la conoscenza delle possibilità terapeutiche dei trapianti di organo e la consapevolezza che la donazione di organi costituisce una delle più alte forme di solidarietà, favorendo la più larga sensibilizzazione dell'opinione pubblica alla importanza della donazione di organi.

2. Il Ministro della sanità, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, adotta, con la collaborazione di medici e di esperti della comunicazione, adeguate misure volte a favorire la più ampia conoscenza sul territorio nazionale delle disposizioni di cui all'articolo 1, anche attraverso la fornitura di materiale informativo ai comuni, alle associazioni di volontariato, alle unità sanitarie locali, alle scuole ed alle Forze armate.

3. Specifiche iniziative sono altresì intraprese dagli organi istituzionalmente competenti nelle scuole, nelle Forze armate, nei servizi sociali e sanitari.

4. Al raggiungimento dei fini di cui ai commi 1 e 2 devono collaborare i mezzi di comunicazione di massa ed in particolare il servizio pubblico radiotelevisivo, al fine di fornire ai cittadini una informazione obiettiva.

5. Stanziamenti per le iniziative di cui ai commi da 1 a 4 possono essere erogati sui fondi destinati alla educazione sanitaria.

6. Per i fini di cui al presente articolo, lo Stato, le regioni e le unità sanitarie locali possono avvalersi delle associazioni di volontariato e delle organizzazioni e società medico-scientifiche che operano nel settore.

7. A tale scopo viene istituito presso ogni Regione e presso le province autonome di Trento e di Bolzano un apposito albo ove sono iscritte le associazioni di volontariato di cui al comma 6 in possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro della sanità da emanarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* e che abbiano il fine principale di operare per il mantenimento e lo sviluppo dello spirito di solidarietà fra i cittadini e per favorire la donazione di organi in stretta relazione con le iniziative di cui al presente articolo.

8. Con le associazioni di volontariato di cui al comma 6 e per i fini della presente legge, possono essere stipulate convenzioni ai sensi dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 3.

(Donazione del proprio corpo per fini didattici e di ricerca)

1. È consentita la donazione del proprio corpo successivamente al decesso per fini didattici e di ricerca mediante manifestazione di volontà in tal senso chiaramente espressa in vita.

2. Le spese per il trasporto della salma del donatore dal luogo del decesso ad istituti anatomici e da questi ultimi al luogo di sepoltura, purchè nell'ambito di un comprensorio regionale, sono a carico dell'università o della istituzione scientifica o di ricerca alla quale il cadavere è stato donato.

Art. 4.

(Sanzioni in caso di inosservanza delle disposizioni sul consenso)

1. Chiunque proceda al prelievo da cadavere senza osservare le condizioni di cui all'articolo 1 della presente legge è punito ai sensi dell'articolo 413 del codice penale.

Art. 5.

(Abrogazione di norme in contrasto con la presente legge)

1. È abrogata ogni disposizione incompatibile con la presente legge.

2. La legge 2 dicembre 1975, n. 644, rimane in vigore per quanto non specificamente menzionato nella presente legge e con essa non incompatibile.

Art. 6.

(Disposizioni finanziarie)

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, valutato in lire un miliardo per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 2074 dello stato di previsione del Ministero della sanità per il 1993 ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

DISEGNO DI LEGGE N. 1047

D'INIZIATIVA DEI SENATORI RAPISARDA ED ALTRI

Art. 1.

1. Il prelievo di organi da cadavere a scopo di trapianto terapeutico è consentito in tutti i casi in cui il soggetto non abbia

esplicitamente negato il consenso con le modalità di cui al comma 2.

2. La negazione del consenso deve essere effettuata tramite dichiarazione resa al comune di residenza, che cura l'inserimento di apposita annotazione nei documenti di identità.

3. Le dichiarazioni di negazione del consenso sono altresì trasmesse al Ministero della sanità che ne cura la raccolta da inserire in supporti informatici da porre a disposizione di tutte le strutture abilitate ad effettuare espiantri di organi.

DISEGNO DI LEGGE N. 1271

D'INIZIATIVA DEI SENATORI TORLONTANO ED ALTRI

Art. 1.*(Manifestazione di volontà
alle donazioni di organi e tessuti)*

1. L'assenso o il dissenso, sempre revocabile, alla donazione di organi e tessuti del proprio corpo dopo decesso, va manifestata da tutti i cittadini a partire dal sedicesimo anno di età. L'invito a questa manifestazione di volontà viene notificato dai comuni ai cittadini di età compresa tra i sedici e i sessantacinque anni. Gli stessi comuni nell'inoltrare il predetto invito, notificano altresì che l'assenza di dichiarazione di volontà viene considerata assenso alla donazione di organi e tessuti *post mortem*.

2. La dichiarazione di volontà positiva o negativa viene richiesta all'interessato, ai sensi dell'articolo 48, terzo comma, numero 13), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dal medico di medicina generale convenzionato, annotata nel libretto personale sanitario e trasmessa dall'archivio centralizzato dei libretti personali sanitari ai centri interregionali di riferimento dei trapianti che ne facciano richiesta. La dichiarazione di volontà positiva o negativa viene anche annotata nella carta d'identità e nella patente automobilistica.

3. La dichiarazione di volontà negativa può anche essere espressa in qualsiasi momento o presso gli uffici del comune di residenza o tramite un notaio o tramite il sanitario responsabile o suo sostituto, del presidio ospedaliero presso cui è degente il dichiarante. La documentazione comprovante la volontà negativa rispetto ai prelievi *post mortem* va presentata nei tempi previsti dalla legge per l'accertamento della morte, al sanitario competente per i prelievi, dal coniuge non legalmente separato o, in assenza di questo, da un figlio di età non

inferiore a sedici anni o, in mancanza di figli, da uno dei genitori o da uno qualsiasi dei soggetti abilitati a ricevere la dichiarazione di volontà negativa di cui al presente comma. Anche in assenza di documentata volontà negativa, nessun prelievo a scopo di trapianto può essere effettuato qualora emerga una opposizione presunta del defunto alla donazione in considerazione di sue note convinzioni religiose. In caso di mancata presentazione dei suddetti documenti o elementi il sanitario può procedere ai prelievi.

4. Per i soggetti di età inferiore a sedici anni, l'assenso o il dissenso al prelievo di organi e tessuti viene espresso dai rappresentanti legali.

5. Le disposizioni della presente legge hanno effetto a decorrere da sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.*(Donazione a fini didattici)*

1. È consentita, previa dichiarazione di volontà espressa in vita, la donazione del proprio corpo *post mortem* a fini didattici o di ricerca scientifica.

2. Le spese di trasporto della salma dal luogo del decesso agli istituti scientifici e al luogo di sepoltura, sono a carico della istituzione scientifica o di ricerca beneficiaria della donazione del cadavere.

Art. 3.*(Educazione sanitaria)*

1. Le iniziative di educazione civica e sanitaria devono essere anche dirette a diffondere tra i cittadini la conoscenza delle possibilità dei trapianti di organo e la consapevolezza che la donazione di organi costituisce una delle più alte forme di solidarietà, favorendo la più larga sensibilizzazione dell'opinione pubblica alla importanza della donazione di organi.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. Il Ministro della sanità, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, adotta con la collaborazione di medici e di esperti della comunicazione, adeguate misure volte a favorire la più ampia conoscenza sul territorio nazionale delle disposizioni previste dall'articolo 1, anche attraverso la fornitura di materiale informativo ai comuni, alle unità sanitarie locali, alle scuole ed alle Forze armate.

3. Specifiche iniziative saranno altresì intraprese dagli organi istituzionalmente competenti nelle scuole, nelle Forze armate, nei servizi sociali e sanitari.

4. Al raggiungimento dei fini di cui ai commi 1 e 2 devono collaborare i mezzi di comunicazione di massa ed in particolare il servizio pubblico radiotelevisivo, al fine di fornire ai cittadini una informazione obiettiva.

5. Stanziamenti per le iniziative di cui ai commi precedenti potranno essere erogati sui fondi destinati alla educazione sanitaria.

6. Per i fini di cui al presente articolo, lo Stato, le regioni e le unità sanitarie locali potranno avvalersi delle associazioni di volontariato e delle organizzazioni scientifiche che operano nel settore.

7. A tale scopo viene istituito presso ogni regione e presso le province autonome di Trento e di Bolzano apposito albo ove saranno iscritte le associazioni di volontariato di cui al comma 6 in possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro della sanità da emanarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* e che abbiano il fine principale di operare per il mantenimento e lo sviluppo dello spirito di solidarietà fra i cittadini per favorire la donazione di organi in stretta relazione con le iniziative del presente articolo.

8. Con le associazioni di volontariato di cui al comma 6 e per i fini della presente legge, potranno essere stipulate convenzioni ai sensi dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 4.

(Sanzioni)

1. È punito ai sensi dell'articolo 413 del codice penale chiunque proceda al prelievo da cadavere senza osservare le condizioni espresse nell'articolo 1 della presente legge.

Art. 5.

(Abrogazione delle norme in contrasto con la presente legge)

1. È abrogata ogni disposizione incompatibile con la presente legge.

2. La legge 2 dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni, rimane in vigore nella parte non incompatibile con la disciplina dettata dalla presente legge.

Art. 6.

(Disposizioni finanziarie)

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 valutato in lire un miliardo per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 2074 dello stato di previsione del Ministero della sanità per il 1993 ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

DISEGNO DI LEGGE N. 1307

D'INIZIATIVA DEI SENATORI ZUFFA ED ALTRI

Art. 1.*(Manifestazione di volontà alla donazione di organi e tessuti)*

1. Entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, il modello di libretto personale sanitario, di cui al primo comma dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è approvato secondo le modalità di cui al terzo comma dello stesso articolo 27 della citata legge e successivamente distribuito secondo le modalità di cui al richiamato primo comma dell'articolo 27 dell'anzidetta legge n. 833.

2. Entro due anni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, i medici di medicina generale, convenzionati in base all'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono tenuti a raccogliere dai propri assistiti che abbiano superato il quattordicesimo anno di età la manifestazione di volontà, sempre revocabile, alla donazione di organi e tessuti del proprio corpo successivamente al decesso a scopo di trapianto terapeutico. Per gli assistiti di età compresa tra il quattordicesimo e il diciottesimo anno l'anzidetta manifestazione di volontà, ove sia di assenso, deve essere convalidata dal contestuale consenso dei rappresentanti legali dei dichiaranti. Al compimento del diciottesimo anno di età la manifestazione di assenso si intende, salvo revoca, tacitamente convalidata.

3. Per gli interdetti e per i minori di quattordici anni l'autorizzazione al prelievo deve essere richiesta ai rispettivi rappresentanti legali.

4. La manifestazione di volontà, ove sia di assenso, viene trasmessa dal medico di cui al comma 2 alla unità sanitaria locale

competente per territorio che la annota nel libretto sanitario personale e la trasmette al centro interregionale di riferimento territorialmente competente.

5. Le eventuali revoche delle manifestazioni di volontà al prelievo degli organi e tessuti dopo il decesso sono effettuate con le medesime modalità previste nei commi 2 e 3 ovvero mediante dichiarazione resa al direttore sanitario, o a chi ne fa le veci, del presidio ospedaliero presso cui il soggetto è degente.

6. In attesa di quanto previsto dal comma 1 la manifestazione di volontà di cui al comma 4 viene annotata sulla tessera sanitaria personale già in possesso di ciascun cittadino.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a decorrere dal terzo anno successivo alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*. Fino a tale data si applicano le disposizioni dell'articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644.

Art. 2.*(Donazione del proprio corpo per fini didattici e di ricerca)*

1. È consentita la donazione del proprio corpo successivamente al decesso per fini didattici e di ricerca mediante manifestazione di volontà in tal senso chiaramente espressa in vita.

2. Le spese per il trasporto della salma del donatore dal luogo del decesso ad istituti anatomici e da questi ultimi al luogo di sepoltura, purchè nell'ambito di un comprensorio regionale, sono a carico dell'università o della istituzione scientifica o di ricerca alla quale il cadavere è stato donato.

Art. 3.*(Educazione sanitaria)*

1. Le iniziative di educazione civica e sanitaria devono essere anche dirette a

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

diffondere tra i cittadini la conoscenza delle possibilità terapeutiche dei trapianti di organo, favorendo la più larga sensibilizzazione dell'opinione pubblica alla importanza della donazione di organi, nonché la conoscenza delle acquisizioni scientifiche in merito all'accertamento di morte e ai trapianti di organo a garanzia della salute di tutti i cittadini.

2. Le regioni, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, adottano, con la collaborazione di medici e di esperti della comuni-

cazione, adeguate misure volte a favorire la più ampia conoscenza sul loro territorio delle disposizioni previste dall'articolo 1, anche attraverso la fornitura di materiale informativo ai comuni, alle unità sanitarie locali, alle scuole ed alle Forze armate.

Art. 4.

(Disposizioni finali)

1. È abrogata ogni disposizione incompatibile o in contrasto con la presente legge.